

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile

AVVISO

Recante i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 9 a 14 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, a favore delle imprese aventi sede sul territorio regionale, a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo nell'impianto idraulico i cui usi sono finalizzati esclusivamente alle acque di servizio.

INDICE:

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 definizioni
- art. 3 delega di funzioni
- art. 4 assegnazione delle risorse alle Camere di commercio
- art. 5 soggetti beneficiari e misura del contributo
- art. 6 interventi finanziabili
- art. 7 spese ammissibili
- art. 8 regimi di aiuto
- art. 9 sicurezza sul lavoro
- art. 10 presentazione della domanda di contributo
- art. 11 istruttoria delle domande di contributo
- art. 12 concessione ed erogazione dei contributi
- art. 13 obblighi dei beneficiari
- art. 14 cumulo dei contributi
- art. 15 controlli
- art. 16 revoca del provvedimento di concessione
- art. 17 informativa sul trattamento dei dati personali
- art. 18 disposizioni finali
- art. 19 rinvio

art. 1 oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo nell'impianto idraulico i cui usi sono finalizzati esclusivamente alle acque di servizio.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, il presente atto disciplina:

- a) le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo;
- b) le spese ammissibili,
- c) le modalità di concessione e di erogazione del contributo, per il tramite delle Camere di Commercio;

d) i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie per la gestione delle pratiche contributive.

Art. 2 definizioni

1. Per sistema di raccolta delle acque meteoriche s'intende l'insieme della rete di raccolta, di filtrazione, trattamento e di stoccaggio delle acque meteoriche recuperate dalle coperture di edifici, compresi i sistemi di troppo pieno e l'eventuale sistema di integrazione con acqua potabile dotato di disconnettore. Gli impianti devono essere realizzati in maniera tale da evitare il ristagno di acque che possono promuovere il proliferare di insetti e l'accumulo può essere realizzato sia interrato che fuori terra.

art. 3 delega di funzioni

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12 della legge regionale 16/2023, l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di Commercio e l'assegnazione delle risorse ad esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

art. 4 assegnazione delle risorse alle Camere di Commercio

1. Le risorse stanziare per la concessione dei contributi delegati alle Camere di Commercio sono assegnate in proporzione al numero delle imprese ubicate nelle rispettive aree di competenza territoriale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto delle risorse.

2. La concessione delle somme assegnate avverrà con provvedimento del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, successivamente alla stipula della convenzione di cui all'articolo 3.

3. L'erogazione delle somme assegnate avverrà con provvedimento del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, su richiesta delle Camere di Commercio, sulla base del fabbisogno di cassa stimato per far fronte al pagamento dei contributi delegati.

4. Le somme eventualmente non richieste o non utilizzate da una Camera di Commercio potranno essere riassegnate e concesse all'altra Camera di Commercio che ne abbia necessità.

art. 5 soggetti beneficiari e misura del contributo

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4, comma 9 della legge regionale 16/2023 le imprese proprietarie d'immobili situati sul territorio regionale.

2. Non possono beneficiare dei contributi:

a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) oppure con in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

3. Il contributo è concesso e contestualmente erogato nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato fino al 40 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di Euro 15.000,00 per ciascuna domanda.

art. 6 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili i sistemi di raccolta delle acque meteoriche che comportino un risparmio dell'approvvigionamento idrico, realizzati su immobili esistenti in territorio regionale di proprietà delle imprese di cui all'articolo 5, comma 1.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute:

a) per la progettazione dell'intervento;

b) per la realizzazione dell'intervento come specificato all'articolo 2, comma 1;

c) per gli oneri del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

2. L'IVA non è ammissibile a contributo.

3. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese di cui al comma 1 devono riferirsi a lavori conclusi precedentemente alla data di presentazione della domanda e successivamente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore della Legge regionale n. 16/2023 pubblicata sul Supplemento Ordinario al BUR n. 38 del 29 dicembre 2023).

4. Ai sensi dell'art 31 della L. R 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

art. 8 regimi di aiuto

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi e contestualmente erogati alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" in applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o, in relazione al settore di attività dell'impresa, in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352) e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190).

art. 9 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata alla domanda di contributo e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 18/2003, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

art. 10 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di concessione del contributo, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, è presentata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o titolare di impresa individuale o procuratore interno o soggetto delegato, esclusivamente via PEC all'indirizzo della Camera di Commercio, nella cui circoscrizione territoriale è stato realizzato l'intervento.

2. Il richiedente presenta distinte domande per ciascun intervento.

3. La domanda è presentata successivamente la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 6, a partire dalle ore 9.00 del giorno 16 dicembre 2024 e fino alle ore 16.00 del giorno 30 maggio 2025.

4. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 3, un richiedente presenti più domande riferite al medesimo intervento, sarà considerata valida la prima domanda purchè istruibile. Le domande, pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'Avviso e di identico contenuto della medesima, sono archiviate.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda, attestate dal sistema di protocollazione delle Camere di Commercio.

5. L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo, e, in particolare, all'articolo, 3, comma 1-bis dell'Allegato A.

6. La domanda di contributo è corredata da:

a) relazione illustrativa dell'intervento sottoscritta dal richiedente il contributo contenente il dato relativo alla superficie collettata ai fini del recupero (proiezione orizzontale della superficie, in metri quadrati), il dato della quantità

utile stoccabile in litri e quello della quantità stimata annua, in metri cubi, di risparmio dei prelievi dalla rete idrica del servizio idrico integrato o da diverse fonti di approvvigionamento;

b) fatture intestate al beneficiario;

c) documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi (ricevute di bonifici bancari o postali con l'indicazione del numero della fattura cui si riferisce l'intervento, ogni altro sistema tracciabile di pagamento);

c) documentazione fotografica dell'intervento;

d) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo;

e) ogni altra documentazione a sostegno delle spese sostenute di cui all'articolo 7 comma 1;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:

- sede legale o unità locale, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale, presso la quale si realizza l'intervento;

- proprietà dell'edificio oggetto dell'intervento;

- l'inesistenza di procedure di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) oppure di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;

- il rispetto del divieto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

- di non avere l'impresa richiedente riportato le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 231/2001;

- l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo;

- il rispetto della normativa sugli aiuti di stato, in relazione al regime di aiuto di cui all'articolo 7, comma 1;

h) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda ove la domanda non sia sottoscritta con firma digitale;

i) eventuale atto di delega ovvero atti di procura.

7. Con decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile è approvato il modello per la presentazione della domanda di contributo, da pubblicarsi sul sito della Regione. Il modello è, altresì, pubblicato sul sito istituzionale delle Camere di Commercio.

art. 11 istruttoria delle domande di contributo

1. Le Camere di Commercio svolgono l'istruttoria delle domande di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione e verificano la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza e la regolarità della domanda. Le Camere di Commercio procedono all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto.

2. Sono dichiarate inammissibili e archiviate d'ufficio:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'articolo 10 comma 3;

b) le dichiarazioni prive di firma autografa o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore ovvero prive di firma digitale del dichiarante;

c) le domande presentate da un'impresa che abbia già beneficiato del contributo previsto dal presente Avviso;

d) le domande presentate da un'impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima e da un'impresa che abbia già beneficiato del contributo previsto dal presente Avviso.

e) le domande sottoscritte da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1;

f) le domande presentate con modalità diverse da quanto stabilito all'articolo 10, comma 1;

g) le domande presentate senza l'utilizzo del modello di cui all'articolo 10 comma 7.

3. Le Camere di Commercio assolvono all'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con la pubblicazione della nota informativa approvata

con decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

4. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, le Camere di Commercio ne danno comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui le integrazioni richieste ai sensi del comma 4 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al soggetto richiedente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 4, i termini previsti dal successivo articolo 12 sono sospesi.

7. È facoltà del richiedente ritirare la domanda di contributo, già presentata e non ancora oggetto di concessione, mediante comunicazione formale alla Camera di Commercio territorialmente competente e presentare una nuova domanda di contributo entro il termine di scadenza indicato all'articolo 10, comma 3.

art. 12 concessione e erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi e contestualmente erogati dalle Camere di Commercio tramite procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.

2. Il contributo è concesso ed erogato nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili possono essere utilizzate per soddisfare, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le domande non finanziate per carenza di risorse. Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto di cui all'articolo 4, comma 1, non siano sufficienti a finanziare le domande presentate nello stesso giorno allo stesso orario, come determinato in base all'articolo 10, comma 4, è data priorità alla domanda con la spesa ammissibile inferiore.

3. Il provvedimento di concessione e di erogazione del contributo è emesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione del contributo ovvero dalla disponibilità di risorse finanziarie, in caso di scorrimenti.

art. 13 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel decreto di concessione ed erogazione del contributo e di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione ed erogazione per i due anni successivi alla data del provvedimento, anche ai fini dei controlli di cui al successivo articolo 15.

art. 14 cumulo dei contributi

1. Il contributo previsto dal presente Avviso è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell'importo dell'intervento, e nel rispetto delle regole di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 15 controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, le Camere di Commercio possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso e liquidato al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

art. 16. revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione e di erogazione del contributo è revocato:

a) qualora, all'esito delle attività di controllo di cui all'articolo 15 e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, sia stata accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente atto;

b) qualora i beneficiari non rispettino le condizioni poste nel decreto di concessione ed erogazione del contributo e non conservino tutta la documentazione a fondamento della concessione ed erogazione per i due anni successivi alla data del provvedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

c) qualora all'esito delle attività di controllo di cui all'articolo 15 sia stata accertata la difformità del progetto;

d) in caso di non corrispondenza al vero della documentazione di cui all'articolo 10 comma 6, accertata all'esito delle attività di cui all'articolo 15, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;

e) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 15.

2. Le Camere di Commercio comunicano al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo.
3. La revoca del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo comporta la restituzione, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, delle somme erogate.

art. 17 informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata sui siti istituzionali dell'amministrazione regionale e delle Camere di Commercio nelle pagine dedicate all'Avviso.

art. 18 disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e disposizioni di natura operativa attinenti il presente Avviso.
2. Le informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi sono pubblicate sui siti istituzionali della Regione e delle Camere di Commercio competenti nelle sezioni dedicate all'Avviso.

art. 19 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE